



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona del G.O. dott.ssa Monica D'Angelo ha emesso
la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 205/2023 R.G.

vertente

tra

██████████ █████ SRLS, codice fiscale ██████████ in persona del legale
rappresentante pro-tempore ed amministratore unico, sig. ██████████ rappresentata
e difesa dall'Avv. ██████████ - parte attrice -

e

██████████ SPA, codice fiscale ██████████ rappresentata e difesa dall'Avv.
SANTO SPAGNOLO - parte convenuta -

OGGETTO: assicurazione contro i danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte per l'udienza del 21.6.2024

FATTO

Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24/1/2023, la società attrice
ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale la ██████████ S.p.a., per sentire accogliere
le seguenti conclusioni: “-ritenere e dichiarare per quanto esposto in citazione che il sinistro
denunciato è tra quelli risarcibili dalla polizza stipulata tra l'attore e la convenuta; -condannare la
██████████ al risarcimento del danno lamentato dall'attore pari ad euro 41.122,12, come da
documentazione, ovvero del diverso importo che sarà accertato in corso di causa, a titolo di riduzione del
prezzo ex art. 130 D. Lgs. 206/2005”.

Ha dedotto che, in data 5/11/2021, l'amministratore della [REDACTED] SRLS ha denunciato il sinistro, avvenuto in data 21/10/2021 alle ore 17.00 circa, alla compagnia assicurativa [REDACTED] Spa, che ha interessato l'imbarcazione modello Primatist 42 che, durante la navigazione tra Favignana e il porticciolo turistico di Marsala, *“perdeva progressivamente potenza e si verificava un aumento della temperatura di entrambi i motori fino allo spegnimento”*.

Costituitasi in giudizio, la [REDACTED] S.p.A. ha contestato la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, chiedendo: *“- ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda giudiziale con il favore delle spese; -ritenere e dichiarare l'inoperatività e/o l'insussistenza della garanzia invocata dalla parte attrice; - Rigettare con ogni formula la domanda giudiziale; - In subordine, contenere la domanda nei limiti del contratto e del danno siccome quantificato secondo polizza, al netto della franchigia”*.

Depositata da entrambe le parti in causa le memorie di cui all'art. 183 n.1, 2 e 3 c.p.c., e, istruita la causa documentalmente e con CTU, formulata proposta conciliativa prima e dopo il deposito della CTU, non accettata da parte convenuta, la causa è stata decisa allo spirare dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

DIRITTO

La domanda di parte attrice è infondata e va pertanto rigettata per le ragioni di seguito esposte.

Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'operatività della polizza n. [REDACTED] stipulata dalla società attrice con [REDACTED] S.p.a. con riferimento al sinistro verificatosi in data 21.10.2021 per effetto del quale l'imbarcazione di proprietà della società attrice mentre era in navigazione tra [REDACTED] e il porticciolo turistico di Marsala *“perdeva progressivamente potenza, si verificava un aumento della temperatura di entrambi i motori fino allo spegnimento”*.

Risulta pacifico in causa, in quanto non contestato, oltre che documentato (soltanto da parte convenuta) che la società attrice [REDACTED] srls (all'epoca del sinistro proprietaria dell'imbarcazione modello Primatist 42 denominata [REDACTED]), ha stipulato con [REDACTED] S.p.A. in data 10.6.2021 la polizza n. [REDACTED] – denominata

“Columbus Yachts” che garantisce l’assicurato “*per la navigazione e la giacenza nel Mare Mediterraneo entro gli Stretti – gli stessi esclusi – oppure nelle acque interne navigabili dei Paesi europei*” (*omissis*)” (vedi art. 1, Condizioni generali di assicurazione); ed è, altresì, pacifico che in data 5.11.2021 la società attrice ha presentato denuncia di evento straordinario presso la Guardia Costiera di Marsala per il sinistro avvenuto in data 21.10.2021.

Tuttavia, la convenuta compagnia assicuratrice ha contestato l’operatività della polizza invocata dalla controparte con riferimento ai danni dalla stessa lamentati, causati a dire della stessa da una “*ostruzione delle prese a mare*”.

Sul punto, si premette e si richiama l’ormai consolidato principio per cui in tema di contratto di assicurazione l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa costituisce non una eccezione in senso proprio, bensì una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda.

Pertanto, qualora l’assicuratore allegghi l’esclusione della garanzia come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, tale allegazione si risolve nella mera contestazione della prova del fatto costitutivo della domanda, sicché l’assicuratore non assume riguardo all’oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, il quale resta immutato a carico dell’attore (v. Cass. 15630/2018; Cass. n. 4234/12).

In altri termini, nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale, temporale e modale in cui la garanzia opera, è sul medesimo assicurato che incombe, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e, pertanto, concretamente indennizzabile (v. Cass.30656/2017).

Alla luce dei suesposti principi, deve ritenersi fondata la contestazione relativa alla insussistenza dei presupposti di indennizzabilità previsti nella polizza.

A questa conclusione si perviene facendo riferimento alle condizioni generali della polizza.

Nello specifico, la convenuta XXXXXXXXXX S.p.A., ai fini della non indennizzabilità dei danni al motore, ha invocato l’art.2.6 lett. P. “esclusioni” che

espressamente prevede l'esclusione dei danni: “*all'apparato motore – inclusi fuoribordo – riduttori e invertitori, collegamenti, parti elettriche, batterie e relativi cablaggi, nonché tutti gli impianti e apparati meccanici, elettrici elettronici per la navigazione e per i servizi ausiliari di bordo, salvo che il danno sia conseguenza diretta di incendio, esplosione, fulmine incaglio, urto collisione, oppure affondamento o sommersione totale dell'imbarcazione causati da burrasca. I danni ai motori derivanti da ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare nonché degli scarichi saranno risarciti in presenza della traccia della causa verificata dagli incaricati di [REDACTED]*”.

L'operatività della polizza, parimenti, risulta esclusa dal predetto articolo ma anche dall'art. 2.6. lett. C) secondo il quale “non sono indennizzabili i danni causati da *“usura, difetto di manutenzione... corrosione”*”.

Nel caso in esame, le limitatissime evidenze probatorie sulle cause dell'evento denunciato, il cui onere si ribadisce è a carico di parte attrice, conducono alla esclusione della operatività della copertura assicurativa:

- sull'*an debeatur*, la società attrice non ha depositato la polizza assicurativa dalla stessa invocata con la conseguenza che non risulta provata la fonte del rapporto obbligatorio dedotto in causa, e quindi, il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, seppure a detta omissione si ritiene possa supplire il deposito da parte della convenuta assicurazione;
- sul *quantum* non risultano effettivamente depositati i preventivi di spesa indicati in atto di citazione in ogni caso insufficienti a supportare la domanda risarcitoria;
- inoltre, atteso che l'imbarcazione era stata riparata e poi nelle more pure venduta, non vi è traccia di documentazione in tal senso.

Passando poi per completezza all'esame della CTU, si rileva che lo stesso consulente, premettendo di non avere potuto visionare l'imbarcazione in quanto la stessa era stata sia riparata che venduta a terzi, si è correttamente limitato a esaminare e mettere a confronto le tesi portate dai CT di parte e, sulla base della propria esperienza in materia, ha concluso che “*da un punto di vista della maggior probabilità, in assenza di una specifica verifica da parte di questo CTU, risulta tecnicamente possibile l'ostruzione della “presa a mare”*”.

Orbene, in conclusione, sia che si segua la tesi del CTP di parte convenuta, tesi solo in parte condivisa dal CTU, sia che si segua la tesi di parte attrice, tesi maggiormente condivisa dal CTU ma sempre in termini probabilistici, che attribuisce la causa del sinistro alla “ostruzione delle prese a mare”, nulla cambia ai fini della operatività della polizza in quanto entrambe sono escluse dalla garanzia assicurativa, come sopra evidenziato.

Tanto più che nel caso di “ostruzione delle prese a mare”, deve essere provata la causa dell'ostruzione, del chè non vi è traccia.

Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di parte attrice nell'*an*, il che esime di affrontare la valutazione del *quantum* della richiesta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre quelle di CTU vengono poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1. rigetta la domanda proposta da ██████████ srls;
2. condanna ██████████ srls a rifondere a parte convenuta le spese del giudizio che liquida nella complessiva somma di €. 3.809,00 per compenso, oltre accessori di legge.
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte attrice, liquidate con separato decreto.

Così deciso in Marsala il 06.11.2024

Il Giudice
Monica D'Angelo